

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio Del Castillo	Presidente
Carlo Greco	Consigliere
Angelo Bax	Consigliere relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. **59939/R** del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 10 ottobre 2014 nei confronti dei signori:

Riccardo **Salvini**, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Chierroni, presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze, via de' Rondinelli n. 2 pec: vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze.it;

Mariano **Carlini**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Cristina Salvini e Gabriella Mattioli, e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Firenze alla via de' Rondinelli n. 2 pec: avvgabriellamattioli@puntopec.it;

Luciano **Falchi**, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bufalini pec: lucabufalini@puntopec.it, presso cui è elettivamente domiciliato in Arezzo, via Paolo Uccello n. 6;

Gino **Marini**, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Pietrelli, presso cui è elettivamente domiciliato in Civitella Val Di Chiana via XXV Aprile - Ciggiano n. 6 pec: avvgiacomopietrelli@puntopec.it;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 maggio 2015, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Stefano Castiglione nonché gli avv.ti Vittorio Chierroni, Gabriella Mattioli, Luca Bufalini e Giacomo Pietrelli per i rispettivi convenuti.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.

FATTO

Il Pubblico Ministero contabile ha affermato la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti nella misura pari a € 24.990,00, danno che potrà subire variazioni, anche in aumento, in relazione all'emergere di ulteriori circostanze e, in ogni caso incrementato della rivalutazione monetaria, degli interessi e delle spese di giustizia.

Della detta somma sono chiamati a rispondere il sig. Riccardo Salvini nella misura del 50% (responsabile del procedimento del Comune di Monte San Savino), mentre del restante 50% sono chiamati a rispondere i signori Mariano Carlini, legale rappresentante della "Croce Bianca", Luciano Falchi, rappresentante della "Venerabile Confraternita della Misericordia" e Gino Marini, legale rappresentante dei "Volontari Salvaguardia Ambiente".

La vicenda ha origine in una nota del 13 gennaio 2014 del Nucleo di Polizia della Guardia di Finanza di Arezzo avente ad oggetto una indagine effettuata, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, sul servizio di vedetta di antincendio boschivo compiuto dai volontari di tre Associazioni, la "Croce Bianca di Arezzo" Onlus, la "Venerabile Confraternita della Misericordia" e i "Volontari Salvaguardia Ambiente".

Secondo quanto previsto dal piano prevenzione incendi approvato dalla Regione Toscana, furono

stipulate due convenzioni per gli anni 2010 e 2011 tra il Comune di Monte San Savino e le dette Associazioni per lo svolgimento del servizio di vedetta antincendio.

Nella specie con delibere 162 del 2010 (Giunta Comunale) e 46 del 2011 (Commissario straordinario con poteri di Giunta) veniva affidato, rispettivamente per gli esercizi 2010 e 2011, l'incarico di avvistamento incendi boschivi alle suddette Associazioni di volontariato.

In particolare nel "Piano di Prevenzione e Repressione Incendi Boschivi 2010", vi era un'attività svolta in modo coordinato tra i Comuni di Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana con un "servizio di avvistamento incendi su postazioni fisse" con l'aiuto delle associazioni di volontariato.

Le medesime delibere affidavano al responsabile del V settore la loro esecuzione nonché l'adozione degli atti consequenziali.

Le convenzioni, sottoscritte rispettivamente in data 11 giugno 2010 e 14 giugno 2011 prevedevano che il Comune avrebbe dovuto versare un contributo, per un totale di € 12.000,00 nel 2010 ed € 12.990,00 nel 2011, entro il 30 ottobre di ogni anno, previa presentazione da parte delle Associazioni, del "rendiconto delle spese" (entro il 1° ottobre dell'anno di riferimento): "al rendiconto", prevedevano le Convenzioni, "è accompagnata relazione contenente le indicazioni delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi e risultati ottenuti. Il rendiconto conterrà l'elenco delle spese sostenute dall'organizzazione, a firma del Presidente, ed il contestuale rilascio di ricevuta".

Dagli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Tributaria era emerso che l'erogazione del contributo era avvenuta senza la prevista presentazione al Comune del rendiconto delle spese da parte delle tre associazioni, ed il responsabile del procedimento sig. Riccardo Salvini, a corredo dei decreti di liquidazione, non aveva acquisito la corretta documentazione indicata nella convenzione (art. 7), ma si era limitato ad allegare l'unico documento effettivamente presentato, ovvero la formale richiesta di liquidazione del contributo.

Inoltre l'organo verificatore (Guardia di Finanza) nella verifica presso le tre associazioni di volontariato riscontrava, nelle rispettive contabilità, l'assenza di uno specifico rendiconto.

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza evidenziava che le spese indicate per i volontari non risultavano documentate e quelle di assicurazione sproporzionate in rapporto all'effettivo costo sostenuto, trattandosi di una unica polizza assicurativa a favore di tutti i volontari dell'associazione e non solo dei pochi volontari di vedetta per il servizio antincendio.

Osservava la parte attorea che sussistevano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.

Ribadito il rapporto di servizio in forza di una relazione organica per il sig. Salvini ed una relazione funzionale per i sigg.ri Mariano Carlini, Luciano Falchi e Gino Marini per gli odierni convenuti, la Procura contabile asseriva la sussistenza anche del nesso di causalità tra il danno subito dal Comune di Monte San Savino e le condotte dei convenuti, non essendo dubbio che il pagamento alle Associazioni senza il previsto controllo contabile da parte del funzionario preposto alla gestione della convenzione per il servizio vedette antincendio e la mancata presentazione di detti conti da parte delle Associazioni, abbiano determinato la ingiusta erogazione di fondi pubblici.

In riferimento all'elemento soggettivo, osservava la Procura contabile, il sig. Salvini aveva passivamente tollerato e nella sostanza avallato la sistematica e perdurante inadempienza nella presentazione dei rendiconti da parte delle citate Associazioni.

Parimenti sussisteva l'elemento soggettivo per gli altri convenuti, rappresentanti delle Associazioni di volontariato, responsabili ed inadempienti all'obbligo di "dar conto" della gestione delle risorse della comunità amministrata, e quindi di verificare il corretto impiego delle risorse finanziarie della collettività.

Si costituivano in giudizio i signori Mariano Carlini (presidente dell'associazione "La Croce Bianca

di Arezzo" Onlus) e Riccardo Salvini (Comandante della Polizia Municipale del Comune di Monte San Savino ed altresì responsabile del servizio antincendi).

Nelle memorie, contenutisticamente analoghe, le parti convenute eccepivano:

a) un'erronea valutazione ed interpretazione dei presupposti di fatto, alla luce degli articoli 6 e 7 delle convenzioni:

- nessuna contestazione era stata mossa dalla Procura sull'effettivo svolgimento del servizio;
- il rendiconto era stato comunque acquisito agli atti del procedimento (quantomeno per due delle tre associazioni);

- la mancata acquisizione del rendiconto non rendeva illegittima la liquidazione, atteso che requisito essenziale ed imprescindibile per la liquidazione delle somme era la dichiarazione della Provincia che certificasse "la continuità ed il normale svolgimento delle attività oggetto di convenzione", attestazione resa dalla Provincia (all. 5a e 5b della Procura);

b) l'insussistenza del danno in quanto le risorse assegnate alle associazioni di volontariato erano state effettivamente destinate allo svolgimento dei servizi di vedetta;

c) assenza dell'elemento soggettivo;

d) in ordine al *quantum* del danno, i convenuti eccepivano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* e/o per la riduzione in via equitativa dello stesso, atteso che la comunità aveva tratto vantaggio dallo svolgimento del servizio di vedetta antincendio da parte delle associazioni di volontari e considerando che l'affidamento del servizio ad un operaio (con la qualifica C3) avrebbe determinato maggiori costi pari quasi al doppio rispetto alle somme liquidate a "La Croce Bianca di Arezzo" Onlus.

Con memoria di costituzione del 27 aprile 2015 si costituiva il sig. Gino Marini il quale deduceva che non era necessaria la presentazione di un rendiconto documentato di ciascuna spesa e ribadiva che, seppure tardivamente ed in modo riepilogativo, era stata presentata la documentazione giustificativa.

In ogni caso il mero inadempimento formale, unitamente alla mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale, escludeva la sussistenza del danno e che, in ogni caso, lo svolgimento del servizio vedetta antincendio, come previsto dalle Convenzioni e attestato dal Centro Operativo di Arezzo, era stato correttamente svolto senza alcun danno erariale.

Infine in data 30 aprile 2015 il sig. Luciano Falchi, costituendosi in giudizio, eccepiva il corretto utilizzo delle somme erogate per l'incarico vedetta antincendio, una legittima rendicontazione resa per i contributi ricevuti, concludendo per il rigetto della domanda, e, in subordine, per l'ammontare, nella valutazione del danno, dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione nonché dell'applicazione del potere riduttivo.

Nell'odierna udienza di discussione il Pubblico Ministero insisteva per l'accoglimento della pretesa attorea, mentre i legali difensori dei convenuti chiedevano l'assoluzione da ogni addebito; quindi, dopo le repliche e controrepliche la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Va affermata in via preliminare la sussistenza della giurisdizione dell'adita Corte, atteso che, indiscusso il rapporto di servizio per il sig. Salvini (comandante della Polizia Municipale e responsabile del 5° settore del Comune di Monte S. Savino), si radica la giurisdizione presso codesto giudice anche per gli altri convenuti soggetti privati che hanno percepito fondi pubblici ovvero che hanno partecipato all'attività diretta alla concessione di finanziamenti pubblici (cfr. C. Cass. SS.UU. 1° marzo 2006 n. 4511), determinando una relazione funzionale tra le associazioni e l'Amministrazione erogatrice dei benefici.

Nella specie la condotta contestata è rappresentata dal pagamento alle associazioni senza il previsto controllo contabile da parte del funzionario preposto alla gestione della convenzione per

il servizio vedette antincendio, della documentazione giustificativa delle spese, non prodotta dai beneficiari del contributo.

La contestazione attorea appare fondata, considerato che l'inadempimento della concessione, base disciplinare degli obblighi di servizio, determina un danno erariale in quanto è necessario che l'erogazione del contributo sia avvenuto nel rispetto delle regole che prevedono l'assegnazione del contributo.

Sulla specifica questione la giurisprudenza contabile, cfr. Sezione giurisdizionale Regione Molise 29 febbraio 2012 n. 17, ha statuito che costituisce danno erariale la parte del finanziamento pubblico destinato a scopi sociali e non rendicontata dalla società beneficiaria.

Gravemente colposa appare, inoltre la condotta dei singoli convenuti, in primo luogo del responsabile del Comune di Monte S. Savino, Riccardo Salvini che ha permesso l'emissione di titoli di spesa in assenza dei rendiconti previsti dalla Convenzione, ma anche delle Associazioni che, sulla scorta del chiaro articolato della convenzione il quale imponeva la presentazione dei rendiconti di spesa, si erano limitati alla richiesta di contributo, ciò in violazione delle più elementari norme di rendicontazione e violando specifici doveri in merito: cfr. Sez. II Centr. 30 settembre 2013, n. 546 secondo cui ai fini della configurazione della colpa grave non occorre la violazione di specifiche disposizioni di legge, ma è sufficiente la violazione dei generali doveri di diligenza incombenti sul funzionario per motivi di servizio nel caso di elevato scostamento tra la condotta doverosa e quella in concreto tenuta.

In altri termini non può non censurarsi il comportamento contestato dalla Procura che, come ribadito nell'atto introduttivo del giudizio, ha ad oggetto non il livello qualitativo del servizio reso (servizio antincendio), ma la violazione di una espressa pattuizione della convenzione che imponeva alle associazioni stesse la documentazione delle spese in maniera analitica e puntuale, in linea con il fondamentale obbligo di rendicontazione esistente nell'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.

Né appare fondata l'eccezione sollevata dai signori Mariano Carlini, Riccardo Salvini e Luciano Falchi secondo cui l'affidamento del servizio ad altri avrebbe determinato una maggiore spesa. Sulla specifica questione la giurisprudenza contabile ha affermato che l'ipotetica spesa sarebbe da computare unicamente nel caso di effettività della prestazione resa dal soggetto, mentre il resto costituisce mera enunciazione, non di più.

Sussiste anche il danno in quanto l'attività di spesa (non idoneamente giustificata) ha determinato una scorretta erogazione delle risorse della collettività.

Tuttavia il servizio effettivamente reso dalle Associazioni, come attestato dalla Provincia, con i vantaggi della collettività determina un consistente abbattimento del danno, con ripartizione dello stesso nella misura pari a € 1.000,00 a carico di Riccardo Salvini e di € 500,00 per ognuno degli altri tre convenuti (Mariano Carlini, Luciano Falchi e Gino Marini).

Gli importi sono comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono da ripartire in parti uguali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti dei signori Riccardo Salvini Mariano Carlini, Luciano Falchi e Gino Marini: a) condanna il sig. Riccardo Salvini al pagamento di € 1.000,00 comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del Comune di Monte San Savino; b) condanna i signori Mariano Carlini nella qualità di legale rappresentante pro-tempore de "La Croce Bianca di Arezzo", Luciano Falchi nella qualità di rappresentante legale della "Venerabile Confraternita della Misericordia" e Gino Marini nella qualità di legale rappresentante dei "Volontari Salvaguardia Ambiente" ognuno al pagamento di € 500,00 comprensivi di interessi

legali e rivalutazione monetaria in favore del Comune di Monte San Savino.

Le spese del giudizio, da ripartire in egual misura fra i condannati ammontano a € 783,97.=(Euro settecentottantatre/97.=)

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2015.

L'Estensore

F.to Angelo Bax

Il Presidente

F.to Ignazio Del Castillo

Depositata in Segreteria il 22 FEBBRAIO 2016

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini